



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

ATTENZIONE AI CREDITI EDILIZI INESISTENTI O NON SPETTANTI

Publicato il 21 Febbraio 2025 di Sabatino Pizzano



Il tema dei **crediti d'imposta legati ai bonus edilizi** è sempre più centrale nei controlli dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. L'obiettivo è contrastare **l'indebita compensazione** e prevenire le frodi fiscali. Il **D.Lgs. n. 87/2024**, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, introduce nuove definizioni di **crediti inesistenti** e **crediti non spettanti**, chiarendo le sanzioni applicabili. In questo articolo analizziamo le differenze tra queste due tipologie di credito, il quadro normativo di riferimento e le conseguenze fiscali e penali per i contribuenti.

Negli ultimi anni, la crescente diffusione dei bonus edilizi ha portato ad un incremento delle verifiche fiscali, con particolare attenzione ai meccanismi di cessione del credito e agli sconti in fattura. Il legislatore ha introdotto disposizioni sempre più stringenti per evitare abusi e truffe ai danni dell'Erario. L'impatto delle nuove misure è rilevante non solo per le imprese del settore edile, ma anche per i professionisti e i contribuenti che intendono usufruire di questi incentivi.

Crediti d'imposta: la differenza tra inesistenti e non spettanti

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma riguarda la distinzione tra **crediti d'imposta inesistenti** e **crediti non spettanti**, con impatti significativi sulle verifiche fiscali.

- **Crediti inesistenti:** sono quelli privi dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla normativa. In altre parole, si tratta di crediti mai maturati o creati attraverso documenti falsi o simulazioni. Un esempio tipico è la creazione fittizia di spese per lavori mai eseguiti. Questo tipo di credito è particolarmente insidioso in quanto può derivare da operazioni fraudolente messe in atto da organizzazioni criminali o da soggetti privati in malafede.
- **Crediti non spettanti:** sono quelli che, pur avendo una base giuridica, vengono utilizzati in modo non conforme alla legge. Possono derivare dall'applicazione errata di norme o dall'uso di crediti in misura superiore a quella consentita. Si tratta spesso di errori interpretativi commessi dai contribuenti o dai loro consulenti, ma anche di situazioni di incertezza normativa che possono dare luogo a contenziosi fiscali.

La differenza tra queste due categorie è fondamentale per stabilire il tipo di sanzione applicabile. I crediti inesistenti vengono trattati con maggiore severità poiché comportano un danno certo all'Erario, mentre i crediti non spettanti possono derivare anche da errori involontari o da interpretazioni normative controverse.

Le sanzioni amministrative per utilizzo improprio dei crediti

A partire dal **1° settembre 2024**, le nuove regole prevedono un aumento delle sanzioni per chi utilizza **crediti d'imposta in modo irregolare**:

- **25% dell'importo** in caso di utilizzo di un credito non spettante.
- **70% dell'importo** per crediti inesistenti.

Queste percentuali si riferiscono all'ammontare del credito indebitamente compensato e si applicano indipendentemente dalla presenza di dolo o colpa del contribuente.

Ad esempio, un contribuente che utilizza **50.000 euro di credito inesistente** sarà soggetto a una sanzione amministrativa di **35.000 euro**, mentre se il credito è solo **non spettante**, la sanzione sarà di **12.500 euro**.

Le sanzioni penali e il reato di indebita compensazione

Sul piano penale, l'**art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000** punisce chi utilizza crediti d'imposta in compensazione per evitare il pagamento delle imposte:

- **Reclusione da 6 mesi a 2 anni** se il credito non spettante supera i 50.000 euro annui.
- **Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni** se il credito inesistente supera i 50.000 euro annui.

Il **D.Lgs. n. 87/2024** introduce una novità importante: una **causa di non punibilità** per chi utilizza **crediti non spettanti in situazioni di obiettiva incertezza normativa**. Questa norma tutela i contribuenti che, a causa di interpretazioni controverse della legge, si trovano ad aver compensato un credito in buona fede.

L'obiettivo del legislatore è evitare che situazioni di dubbia interpretazione normativa conducano a sanzioni sproporzionate per contribuenti in buona fede. Tuttavia, per beneficiare di questa esimente, è necessario dimostrare l'esistenza di una reale incertezza giuridica e non un semplice errore di valutazione.

I controlli della Guardia di Finanza e le frodi nei bonus edilizi

La **Guardia di Finanza** ha intensificato i controlli sui bonus edilizi, concentrandosi su specifiche operazioni fraudolente. Tra le più comuni troviamo:

- **Lavori mai eseguiti**, con crediti ceduti più volte a soggetti inesistenti.
- **Imprese fittizie** utilizzate per generare crediti fasulli.
- **Immobili non riconducibili ai beneficiari del bonus**, ma per i quali sono stati richiesti incentivi.

Questi controlli mirano a bloccare **le truffe sui bonus edilizi**, fenomeno che ha causato un'elevata perdita di gettito fiscale per lo Stato. Gli enti di controllo hanno implementato nuovi strumenti digitali per incrociare i dati delle dichiarazioni fiscali con le informazioni presenti nei registri catastali e nei contratti edilizi. Questo consente di individuare anomalie e prevenire illeciti prima che il danno si concretizzi.

IN SINTESI

Qual è l'obiettivo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza riguardo ai crediti d'imposta legati ai bonus edilizi? L'obiettivo principale è contrastare l'indebita compensazione e prevenire le frodi fiscali attraverso controlli sempre più stringenti e nuove disposizioni normative.

Quali sono le principali novità introdotte dal D.Lgs. N. 87/2024? Il decreto riforma il sistema sanzionatorio tributario, introducendo nuove definizioni di crediti inesistenti e crediti non spettanti, oltre a chiarire le sanzioni amministrative e penali applicabili ai contribuenti.

Qual è la differenza tra crediti inesistenti e crediti non spettanti? I crediti inesistenti sono quelli privi di requisiti oggettivi o soggettivi, spesso derivanti da operazioni fraudolente come lavori mai eseguiti o documentazione falsa. I crediti non spettanti, invece, hanno una base giuridica ma vengono utilizzati in modo non conforme alla legge, spesso a causa di errori interpretativi o applicazioni errate delle norme.

Quali sono le sanzioni amministrative previste per l'utilizzo improprio dei crediti? L'utilizzo di un credito non spettante comporta una sanzione pari al 25% dell'importo, mentre per i crediti inesistenti la sanzione è pari al 70%. Queste sanzioni si applicano in base all'importo del credito indebitamente riscosso, indipendentemente dall'intenzione del contribuente.

Quali sono le sanzioni penali per l'indebita compensazione? Se l'importo del credito non spettante supera i 50.000 euro annui, la legge prevede la reclusione da sei mesi a due anni. Nel caso di crediti inesistenti superiori alla stessa soglia, la pena aumenta da un anno e sei mesi fino a sei anni. Il D.Lgs. N. 87/2024 introduce inoltre una causa di non punibilità per chi utilizza crediti non spettanti in presenza di obiettiva incertezza normativa.

Quali sono le principali frodi nei bonus edilizi individuati dalla Guardia di Finanza? Le frodi più comuni riguardano lavori mai eseguiti con crediti ceduti più volte a soggetti inesistenti, l'utilizzo di imprese fittizie per generare crediti falsi e la richiesta di incentivi per immobili non riconducibili ai beneficiari del bonus.

Come vengono effettuati i controlli per prevenire le frodi? Le autorità utilizzano strumenti digitali avanzati per incrociare i dati delle dichiarazioni fiscali con le informazioni presenti nei registri catastali e nei contratti edilizi, in modo da individuare eventuali anomalie e bloccare tempestivamente le operazioni fraudolente.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA